



Davide Nicco

STUDIO DAVIDE NICCO  
Dottore Commercialista Revisore Contabile

Via Cossolo 9 - 10029 Villastellone (To)  
C.F. NCCDVD69B17L219T / P.I. 07494550010  
Telefono 011 969 60 32 - Fax: 011 96 10 460  
studio@niccodavide.it  
www.niccodavide.it

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

**N° 17/2015 DEL 15 OTTOBRE 2015**

### ENTRO IL 30 OTTOBRE LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE DEI FINANZIAMENTI ALL'IMPRESA DA PARTE DI SOCI E FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE E DEI BENI D'IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI

Entro il prossimo venerdì 30 ottobre andranno trasmesse telematicamente:

- ~ la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno 2014, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a euro 3.600,00
- ~ la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento, con riferimento all'anno 2014. La Comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo

Le due comunicazioni (che convivono sullo stesso modello) sono finalizzate a contrastare l'antestazione «fittizia» di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell'imprenditore (si considerano familiari «il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado»). Le informazioni raccolte dall'Agenzia Entrate tramite queste comunicazioni sono quindi destinate alla composizione delle liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo ed ai fini dell'accertamento sintetico del reddito in capo alle persone fisiche.

### IMU TERRENI AGRICOLI: PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA ENTRO IL 30 OTTOBRE 2015

Ricordiamo che per il 2015 il pagamento della prima rata dell'IMU sui terreni agricoli deve essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 ottobre 2015.

### ESENZIONE DALLA TARI PER LE AREE ADIBITE A LAVORAZIONI INDUSTRIALI

*Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, sentenza n. 3872/67/2015*

La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha recentemente confermato che le aree adibite a lavorazioni industriali e artigianali devono essere escluse integralmente dall'assoggettamento alla TARI, poiché danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori.

La sentenza conferma quanto già indicato dal Dipartimento delle Finanze (Risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014), secondo cui l'esenzione TARI spetta in questi casi sull'intera superficie in quanto la produzione di rifiuti speciali non assimilabili in tali aree è prevalente rispetto a quella di rifiuti urbani generati dalla presenza umana nello stesso luogo di lavorazione.

### PER DETERMINARE LA DATA DI COMPETENZA DEI COMPENSI AI PROFESSIONISTI CON BONIFICO CONTA LA "DATA DISPONIBILE"

Una recente sentenza Commissione Tributaria Regionale di Napoli - sez. staccata di Salerno (n. 6762/15 depositata il 7.07.2015) ha accolto l'appello di un professionista riconoscendo che l'unica data rilevante ai fini del calcolo del reddito è quella della disponibilità delle somme e che, conseguentemente, la ritenuta operata dal sostituto sulla somma pagata segue l'importo cui corrisponde, essendo solo ad esso attribuibile.

Per i soggetti che determinano il reddito con criterio  $\%_{\text{cassa}}$  quindi, in caso di compenso incassato tramite bonifico, l'importo è da considerarsi incassato nel momento in cui le somme sono disponibili sul conto e di conseguenza anche la ritenuta d'acconto viene "attratta" al periodo di riferimento del compenso.

### ACCERTAMENTO DEL CORRISPETTIVO DERIVANTE DA CESSIONE DI IMMOBILI E AZIENDE SENZA PRESUNZIONE SUL VALORE

*Art. 5 comma 3 D.Lgs. 14/9/15, N. 147*

Con una disposizione di carattere interpretativo è stato definitivamente stabilito che in sede di accertamento, ai fini della determinazione del corrispettivo e quindi della plusvalenza realizzata in caso di cessione di immobili o di aziende, non è applicabile la presunzione sul solo valore, anche se dichiarato ai fini dell'imposta di registro o ai fini dell'imposta ipotecaria e catastale.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

---

Cordiali saluti.